



REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA

(approvato con delibera n. 56 del 28/11/2015 del consiglio comunale)

CAPO I

FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale di Pietrasanta, attenta a ogni forma di arte e di cultura, si dichiara ospitale verso l'arte degli spettacoli di strada, ne riconosce il valore culturale e l'interesse turistico e intende valorizzarne l'espressione, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

CAPO II

NORME GENERALI

Articolo 2 - Definizione di arte di strada.

2.1 Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari),
- musicali (esclusivamente con strumenti non amplificati),
- recitative,
- giochi di abilità, prestigio,
- saltimbanchi, mimi, clown, truccabimbi, giocolieri,
- creatori di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili,
- statue viventi.

L'elencazione sopra riportata ha carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta se siano ad esso riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche.

Articolo 3 - Luoghi e periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada.

3.1 E' consentito il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale durante tutto l'anno.

3.2 Gli orari in cui sono consentite le esibizioni sono i seguenti:

dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 24,00 - dal 1° maggio al 30 settembre;
dalle ore 9,30 alle 20,30 - dal 1° ottobre al 30 aprile.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, con specifico provvedimento sindacale, consentire orari più ampi in particolari circostanze o manifestazioni.

3.3 In concomitanza con eventi concertistici, teatrali e culturali in genere promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale di Pietrasanta, non sono consentiti spettacoli di strada nell'area del centro storico di Pietrasanta compresa tra le seguenti strade: Via S. Stagi (compresa), Piazza F. Crispi (compresa), Piazza Statuto (esclusa), Vicolo delle Rane (compreso), Via della Fontanella (compresa), il Parco della Fontanella (compreso), Via del Poggetto (compresa), Via della Rocca (compresa), Via Sant'Agostino (compresa), Via N. Sauro (esclusa), Piazza Carducci (compresa), dal 1° al 10 gennaio, dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, senza eccezioni di orario. L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare, con specifico provvedimento, lo svolgimento di spettacoli da strada in deroga a specifiche limitazioni previste dal presente Regolamento nell'ambito di manifestazioni di promozione turistica o indicate dall'Amministrazione stessa.

Articolo 4 - Condizioni per l'esercizio dell'arte di strada.

4.1 Gli artisti di strada dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) non venga esercitato il commercio su aree pubbliche;

- b) non sia impedita o ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private e non vengano ostacolate o danneggiate le attività commerciali fisse o ambulanti autorizzate;
- c) non siano svolte esibizioni nelle vicinanze di luoghi di culto (l'esibizione deve avvenire ad almeno 20 metri di distanza), compresi i sagrati delle chiese. In orari coincidenti con funzioni religiose o di culto e nelle immediate vicinanze del distretto socio sanitario e di ambulatori medici, non sono ammesse esibizioni con musica anche alla distanza di 20 metri;
- d) sia rispettato il decoro e la pulizia dello spazio pubblico interessato. A tale scopo, l'artista di strada è responsabile della pulizia e di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
- e) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti: le emissioni sonore non devono superare i limiti previsti dal piano dei rumori comunale né risultare, comunque, eccessive per le caratteristiche dello spazio in cui avvengono le esibizioni;
- f) non si chieda il pagamento di biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere offerte;
- g) l'esibizione dell'artista di strada, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, e non potrà durare per più di due ore continuative;
- h) l'artista di strada, una volta terminata la sua rappresentazione, potrà esibirsi in altro luogo, anche lo stesso giorno, purché tale luogo sia distante almeno 500 mt. da quello della precedente rappresentazione e non potrà esibirsi, nello stesso giorno, per più di una volta nello stesso posto.
- i) per i suonatori ed i cantanti, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre, è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).

Articolo 5 - Suolo pubblico

- 5.1 L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e detta occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo massimo previsto, indicato alla precedente lettera g) dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 5.2 Lo spazio occupato non può eccedere i 12 metri quadrati e può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dello stesso. Lo spazio dove si svolge l'esibizione non può essere occupato prima dell'inizio dell'esibizione stessa.
- 5.3 Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stationamento per veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 – Divieti

- 6.1 E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante l'esibizione di strada.
- 6.2 E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
- 6.3 E' vietata l'esibizione degli artisti di strada nelle immediate vicinanze di monumenti e statue, anche non fisse. A tale scopo la distanza minima da rispettare è di 10 metri.

6.4 Sono vietate comunque tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovino disagio per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.

6.5 E' vietato l'uso di fiamme libere, sostanze infiammabili o imbrattanti.

6.6 E' vietata l'esibizione aerea con qualsiasi tipo di struttura.

6.7 E' vietato l'uso di cavi o funi attaccati a edifici sia essi pubblici o privati.

6.8 L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di interesse pubblico e per altre ragioni ostative contingenti, di sospendere o vietare temporaneamente l'arte di strada.

6.9 L'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti può introdurre eventuali limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

Deroghe ai commi 6 e 7 del presente articolo possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento.

Articolo 7- Non applicabilità

Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperti all'uso pubblico;
- b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere imprenditoriale (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Articolo 8 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme del presente Regolamento è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla L. 698/1981.

Nel caso di prima violazione alle norme del presente Regolamento e qualora il soggetto sospenda l'attività effettuata in difformità agli artt. 4 e 6, l'agente accertatore, previa diffida scritta a non reiterare violazioni, non applica la sanzione.

CAPO III

RESPONSABILITA'

Articolo 9 - Responsabilità

- 9.1 L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, imperizia, inosservanza delle leggi, regolamenti o delle elementari norme di sicurezza, di cui lo stesso artista è unico esclusivo ed responsabile.

CAPO IV

NORMA FINALE

Articolo 10 – Norma Finale

- 10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
- 10.2 Il presente Regolamento abroga il Regolamento per gli spettacoli da strada approvato con delibera consiliare n. 16 del 7/5/2008 e ogni e qualsiasi norma incompatibile con le nuove disposizioni.